

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO E SUSSIDIARI PER GARANTIRE L'OPERATIVITA' DELL'ELISUPERFICIE IN TERRAZZA UBICATA PRESSO L'OSPEDALE CIVILE DI PESCARA.

Art. 1

OGGETTO, IMPORTO E DURATA CONTRATTUALE

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura dei servizi di supporto e sussidiari per garantire l'operatività dell'elisuperficie in terrazza ubicata c/o il P.O. di Pescara e precisamente:

- a) servizio antincendio ai sensi del D.M. 121/90;
- b) gestione dell'elisuperficie ai sensi del D.M. 8.08.2003;
- c) gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale e dell'impiantistica antincendio.

Il rapporto contrattuale, unitariamente considerato e comprendente, in pratica, tutti i servizi dianzi precisati, avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula del contratto. La ditta aggiudicataria avrà, tuttavia l'obbligo, su specifico invito della ASL di Pescara, di proseguire il servizio per ulteriori sei mesi, ferme restando le medesime condizioni contrattuali e comunque fino all'aggiudicazione della nuova gara di appalto. Nella eccezionale eventualità di una sospensione del servizio di Elisoccorso ci sarà anche la decadenza degli impegni contrattuali del Committente nei confronti della ditta aggiudicataria del servizio.

L'importo onnicomprensivo presunto per l'intera durata della fornitura in parola è pari a € 900.000,00 IVA esclusa.

Art. 2

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

Servizio antincendio:

La squadra antincendio sarà costituita da due elementi contemporaneamente presenti. Il personale impiegato dovrà essere in possesso di abilitazione ai sensi della L. 930/80, D.M. 2.04.81, D.M. 121/90, per elisuperfici di classe H1, come da tabella "A" del D.M. 121/90. La squadra dovrà operare secondo le istruzioni riportate sul manuale di gestione dell'elisuperficie, redatto dal gestore, ed in ogni caso in linea con le disposizioni del Committente. Il servizio dovrà essere svolto ogni giorno, dal lunedì alla domenica, con inizio alle ore 7.30 e termine in coincidenza con la scadenza delle effemeridi serali, per un totale previsto di circa ore 8.600 (ottomilaseicento). Eventuali modifiche rispetteranno comunque il limite di 12 ore e 45 minuti di impegno in ogni turno del personale di condotta.

Gestione dell'elisuperficie:

La ditta dovrà presentare una relazione contenente le modalità di esecuzione del Servizio, nel rispetto delle norme previste nel decreto del Ministero dei Trasporti 10.03.1988, nonché le indicazioni dell'ICAO Heliport Manual (Doc 9261 – AN903) edizione 1995, dell'ICAO International Standards and Recommended Practices-aerodrome-armex 14 to the Convention on International Civil Aviation, vol. 1° Seconda Edizione Luglio 1995 e vol. 2° Heliport Seconda Edizione Luglio 1995, del D.M. 121/90 e delle disposizioni emanate dall'ENAC.

In particolare la ditta aggiudicataria dovrà:

- a) nominare il gestore ai sensi dell'art. 6 del D.M. 10.03.1988, e svolgere tutte le incombenze e le pratiche di tipo burocratico/amministrativo secondo quanto previsto del D.M. citato;
- b) garantire, in modo onnicomprensivo, l'adeguatezza degli impianti e segnaletica previste per l'elisuperficie e/o comunque la piena operatività della stessa in riferimento alla normativa applicabile;

PER ACCETTAZIONE _____

- c) redigere il manuale di gestione dell'elisuperficie e dare direttive al personale in servizio impiegato in attività di assistenza a terra;
- d) osservare tutta la normativa applicabile all'elisuperficie.

Manutenzione ordinaria e straordinaria:

L'elisuperficie è dotata di attrezzature e mezzi di spegnimento, segnalazioni visive (manica a vento, segnaletica orizzontale ecc.) nonché dell'equipaggiamento d'emergenza così come previsto dall'art. 6 del D.M. 121/90 - norme CE ed ICAO (Heliport Vol. 2°). La ditta aggiudicataria prenderà in consegna, tramite la redazione di apposito verbale, di tutto quanto precedentemente evidenziato e sarà cura della stessa tenerlo costantemente in piena efficienza, e restituirlo integralmente, all'atto della cessazione del rapporto contrattuale.

La ditta aggiudicataria avrà comunque l'obbligo di farsi carico dell'assunzione del personale già esistente per tale servizio

Obblighi assicurativi

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare apposita polizza assicurativa di R.C., con primaria compagnia assicurativa, non inferiore a 5.000.000,00 di euro per sinistro, rivolto a persone, cose, personale ASL e animali.

**Art. 3
PERIODO DI PROVA**

I servizi di cui al presente Capitolato Speciale saranno aggiudicati in forma provvisoria e la ditta aggiudicataria dovrà effettuare per due mesi un periodo di prova.

Trascorsi quattro mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova si intenderà superato se non sarà intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda USL.

In caso di esito negativo, l'Azienda USL comunicherà alla ditta, con lettera raccomandata A.R., l'esito della prova e le motivazioni che l'avranno determinato. In tal caso, resta ferma la facoltà dell'Azienda USL di affidare il servizio, sempre con le modalità indicate nel presente articolo, alla ditta che avrà presentato, in sede di gara, la seconda migliore offerta.

In caso negativo, nulla sarà dovuto alla Ditta, ad eccezione dei pagamenti dei servizi, riconosciuti regolari, effettuati durante il periodo di prova.

Tutte le decisioni assunte in caso di esito negativo della prova, compreso quindi l'eventuale subentro della seconda ditta, saranno oggetto di apposito atto da parte dell'Azienda USL.

In tale circostanza sarà obbligo della ditta garantire la continuità del servizio per il tempo strettamente necessario a consentire la sostituzione della stessa.

**Art. 4
DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

La Ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della fornitura e dei servizi inclusi nella stessa, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda USL da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda USL si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge. Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda USL o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Impresa che potrà comportare la risoluzione del contratto. Il pagamento delle somme dovute alla ditta non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sarà stato comunicato che gli obblighi predetti sono stati integralmente rispettati.

PER ACCETTAZIONE _____

Trova comunque applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti all'Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

Art. 5

TEMPI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la puntuale entrata a regime dei servizi entro e non oltre 5 giorni solari dal verbale di consegna. Decorso tale termine l'Azienda USL si riserva la facoltà di applicare, per ogni giorno di ritardo, una penale di € 250,00. Potranno essere considerate cause di forza maggiore solo eventuali problematiche di tipo burocratico cui la ditta è incorsa e non imputabili alla stessa.

Art. 6

MOTIVI PER L'APPLICAZIONE DI PENALITA'

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali è soggetta a penalità quando:

- a) matura ritardi sull'attivazione dei servizi;
- b) assume comportamenti in contrasto con il dettato del presente Capitolato Speciale.

Art. 7

IMPORTI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine ultimo pattuito per l'attivazione dei servizi, la ASL potrà richiedere il pagamento di una penale di 250, 00 Euro fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto previo incameramento del deposito cauzionale definitivo. Per eventuali inadempienze o disservizi che dovessero registrarsi e comunque in contrasto con il dettato del capitolato Speciale di gara, l'Azienda USL potrà applicare una penale nella misura del 2% dell'importo mensile da corrispondere alla ditta, fatta salva la facoltà della risoluzione del contratto in ipotesi di inadempienze gravi e/o reiterate oltre il risarcimento di ogni maggiore spesa conseguente.

Art. 8

SICUREZZA

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, l'Impresa è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare, l'Impresa deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, inoltre deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Gli operatori dell'Impresa che incorrano in infortunio sul lavoro presso l'Azienda, dopo aver ricevuto la prime cure necessarie e aver avviato la pratica INAIL presso il Pronto Soccorso, dovranno poi rivolgersi al Medico Competente della Medicina del Lavoro dell'Impresa medesima per la gestione dell'infortunio, gli eventuali trattamenti profilattici, i controlli sierologici o quanto altro necessario. Ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. viene allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze per l'Azienda e le Imprese partecipanti (DUVRI) che dovrà essere allegato al contratto d'appalto.

PER ACCETTAZIONE _____

La ditta aggiudicataria, oltre ad essere responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale nel rispetto della vigente normativa in materia, risponderà anche di eventuali danni che possono essere causati a persone o cose in conseguenza del servizio svolto limitatamente nell'area dell'elisuperficie assegnata unitamente con il verbale di consegna ed è tenuta, pertanto, al loro completo e tempestivo risarcimento, soddisfacendo le parti lese e sollevando l'Azienda USL da qualsiasi eventuale contestazione che al riguardo le fosse mossa.

Art. 9
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 e dall'art. 119 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Coordinatore Responsabile della Centrale Operativa 118 di Pescara, o a persona da questi incaricata. Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato. A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati. In particolare il Direttore dell'esecuzione dovrà:

- redigere, in contraddittorio con l'appaltatore, specifico verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
- attestare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della liquidazione delle fatture;
- riferire al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull'applicazione delle penalità.

Art. 10
SCIOPERI O SOSPENSIONI DELLA FORNITURA

Trattandosi di fornitura/servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/90 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

Art. 11
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora la Ditta non adempia gli obblighi contrattuali, il contratto potrà essere risolto restando a carico della Ditta il risarcimento degli eventuali danni arrecati alla Stazione appaltante ed il rimborso di ogni spesa derivante da tale decisione.

In particolare, il contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:

- mancato rispetto dei termini perentori previsti nelle diffide formali di ripristino delle iniziali condizioni contrattuali;
- ritardo nell'adempimento protratto per un tempo che comporti per l'Azienda USL il venir meno dell'interesse e della fiducia necessari per il mantenimento del rapporto contrattuale con la ditta costituita in mora;
- fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o atti di sequestro e pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- ai sensi della Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), il contratto sarà risolto di diritto nell'ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri mezzi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La risoluzione contrattuale avrà effetto dalla data in cui la Ditta riceverà la comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R., dell'intenzione dell'AUSL di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

PER ACCETTAZIONE _____

L'Azienda USL si riserva la facoltà di recedere dal contratto con una semplice comunicazione fatta pervenire tramite racc.ta a.r, senza che l'Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente capitolato di rinunciare, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del DPR n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare all'Azienda USL le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni.

Art. 12

OSSERVANZA DI LEGGE, DECRETI E REGOLAMENTI

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare rigorosamente tutte le prescrizioni di legge inerenti l'attività oggetto del presente capitolato. Si conviene che l'inosservanza, anche di dette disposizioni possa essere invocata dalla stazione appaltante quale causa risolutiva del contratto. Tutti gli articoli del presente Capitolato e del contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria devono intendersi e considerarsi univoci, correlati e inscindibili. Detti articoli costituiscono parte sostanziale del contratto e hanno separatamente piena efficacia, nel caso di loro inadempimento o violazione, per l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione. In tal caso la ditta aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti della stazione appaltante, al pagamento degli indennizzi per danni e al rimborso delle spese, oltre alla perdita della cauzione. In ogni caso, per le somme dovute alla stazione appaltante dalla ditta aggiudicataria a qualsiasi titolo, si fa esplicito riferimento all'art. 1421 del codice civile.

ART. 13

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

In caso di risoluzione contrattuale, la Ditta non potrà accampare pretese di sorta ed avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni eseguite. Nulla sarà dovuto alla Ditta relativamente agli investimenti effettuati per l'attivazione del servizio.

In caso di risoluzione contrattuale, l'AUSL avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva e di servirsi presso altre Ditte, a suo insindacabile giudizio, ponendo a carico dell'aggiudicataria inadempiente il risarcimento degli eventuali danni arrecati alla Stazione appaltante ed il rimborso di ogni spesa derivante da tale decisione; la Stazione appaltante potrà rivalersi anche sui crediti vantati dalla Ditta fino a concorrenza delle predette spese.

Art. 14

MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatturazioni dovranno essere emesse con cadenze bimestrali. Le fatture dovranno essere trasmesse dalla Ditta alla ASL di Pescara, Via R, Paolini, 47 65124 Pescara del Direttore dell'Esecuzione del contratto o da persona da quest'ultimo delegata. I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti dalla normativa vigente, a mezzo di mandati di pagamento tramite il Tesoriere della ASL. Pescara, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. Qualora tutte le condizioni di fornitura, ivi compresa la regolare esecuzione, non siano state rispettate, il termine anzidetto si intende sospeso fino alla data del puntuale e completo assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta, per poi decorrere fino al termine di pagamento pattuito. Ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002 art. 5, il saggio degli interessi di mora è determinato nella misura del 4,5%. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 e comma 7 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie),

PER ACCETTAZIONE _____

i pagamenti dovranno essere effettuati su c/c bancario o postale, dedicati anche in via non esclusiva, da comunicarsi entro sette giorni dalla loro accensione. Il pagamento potrà essere effettuato mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La ditta aggiudicataria, pertanto, si obbliga a comunicare sia i c/c bancari o postali, sia le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni ulteriore modifica.

Art. 15
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria è tenuta a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs 163/2006.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006.

Art. 16
CESSIONE DEI CREDITI

Sarà facoltà della Ditta cedere esclusivamente i crediti maturati, cioè già esigibili ai sensi delle disposizioni pattizie e di legge concernenti i pagamenti delle Unitati Sanitarie Locali, e comunque previo consenso dell'AUSL espresso mediante raccomandata A.R. da inviare alla Ditta e al beneficiario ed esclusivamente alle seguenti condizioni: la cessione, anche se riferita a rapporti di *factoring* che la Ditta dovesse instaurare con i terzi, dovrà contenere l'indicazione analitica del numero e della data delle fatture cui si riferisce, dovrà avvenire, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dovrà essere comunicata all'AUSL, sempre a pena di nullità, esclusivamente a mezzo di notificazione per ufficiale giudiziario.

Qualora non vengano rispettate le condizioni di cui sopra e quindi in caso di cessione illegittima, verrà applicata una penale sul credito maturato e maturando pari al 5% del valore dell'appalto.

Art. 17
GARANZIA DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell'adempimento del contratto la ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa). La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'AUSL del deposito cauzionale provvisorio. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Art. 18
FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto stipulato tra le parti, è stabilita la competenza in via esclusiva del Foro territoriale di Pescara.

Art. 19
NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si rinvia alle disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, e nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Ditta accetta incondizionatamente, dopo averne avuto esatta cognizione, le norme di cui ai seguenti articoli: art. 14 (Modalità di fatturazione e pagamento), art. 16 (Cessione dei crediti), art. 18 (Foro competente), fermo restando l'inderogabilità anche delle altre norme contrattuali.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA
